

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **10/A/190926**

San Fior, lì 26/09/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **LA "DATA FATTURA"**

SINTESI



Con la risposta n. 389 del 24/09/2019 ad un interpello che, stante la *"soluzione interpretativa prospettata dal contribuente"* completamente sbagliata in quanto fondata su presupposti erranei, non avrebbe meritato l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha colto l'occasione per puntualizzare come, *"a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:*

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl ("data emissione");*
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019)".*

Non solo; l'Agenzia si è anche sentita in dovere di aggiungere che **"è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 ottobre 2019"**.

LA DATA FATTURA DAL 1° LUGLIO 2019 (come sarebbe dovuto essere!)

Lo Studio Andreetta & Associati aveva illustrato le nuove regole di fatturazione con la propria Circ. informativa 05/A/190621 del 21/06/2019, alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

In questa sede, ci si limita a ricordare i punti di maggior rilievo.

Con una **disposizione d'urgenza**, inserita nell'art. 11, intitolato *"Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture"* del D.L. 23-10-2018 n. 119, è stato modificato l'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), inserendovi la lettera «g-bis), che stabilisce l'obbligo, **a decorrere dal 1° luglio 2019¹**, di indicare in fattura anche **la data di effettuazione dell'operazione²**.

¹ Come potesse essere tanto urgente, nel mese di ottobre 2018, introdurre una disposizione destinata ad entrare in vigore il 1° luglio 2019 non è dato di capire!

Coerentemente con la modifica suddetta, l'art. 12 dello stesso DL 119/2018 ha modificato anche l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo che «*Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.*».

Il testo previgente prevedeva, invece, che il contribuente dovesse “*annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione*”.

La modifica delle regole di registrazione delle fatture emesse, che ha eliminato il riferimento alla data della loro emissione, **divenuto inutile** con la fatturazione elettronica³, è perfettamente coerente con l'obbligo di indicare nell'unico tag⁴ <data fattura> la **data di effettuazione dell'operazione**.

Le registrazioni nel registro Iva delle fatture emesse dovrebbero, pertanto, **rispettare unicamente l'ordine della numerazione progressiva** della fattura, nell'ambito del mese di effettuazione dell'operazione.

L'esempio che segue evidenzia come, dopo la novella:

- la “*data convenzionale di emissione*” tipica della vecchia fattura cartacea non abbia più alcuna rilevanza, essendo la data “**effettiva**” di emissione già certificata dallo SDI (non servirebbe, quindi, che quest'ultima fosse anche registrata! Ma come si vedrà, non è così!);
- la registrazione nel registro delle fatture emesse non debba rispettare l'ordine cronologico della **data** di effettuazione dell'operazione, ma solo il **numero progressivo**.

Registro Fatture emesse Mese di luglio 2018 (*)						Note:	termine ultimo per l'invio
n.ro fatt.	data effettuaz.	data trasmissione SDI	imponibile	aliquota	Iva	tipo fattura	
80	10 luglio 2019	20 luglio 2019	1.000,00	22%	220,00	immediata	22 luglio 2019
81	5 luglio 2019	9 luglio 2019	750,00	22%	165,00	differita	15 agosto 2019
82	20 luglio 2019	31 luglio 2019	2.000,00	22%	440,00	immediata	1 agosto 2019
83	2 luglio 2019	14 agosto 2019	1.500,00	22%	330,00	differita	15 agosto 2019

(*) Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente dei servizi o il nome e il cognome, in caso di privato consumatore.

² Oltre alla data di emissione, divenuta inutile con l'avvento della fattura elettronica, ma che il legislatore non ha soppresso dall'art. 21.

³ Infatti, la fattura elettronica si ha per emessa solo se e quando è accettata dallo SDI.

⁴ Trattasi del “campo” della fattura elettronica destinato all'inserimento della data. Diversamente da quanto contemplato nell'art. 21 del Dpr 633/1972, che prevede espressamente l'indicazione sia della data di emissione che quella di effettuazione dell'operazione, la fattura elettronica ha previsto l'indicazione di una sola data.

Anche se esula dagli scopi della presente informativa, vale la pena di sottolineare lo scadente coordinamento della normativa; infatti, l'art. 25 del decreto Iva, richiede tutt'ora l'indicazione, **nel registro Iva delle fatture**, della **data di emissione della fattura** (che corrisponde alla data di trasmissione allo SDI) e non la **data di effettuazione dell'operazione**.

Comunque, la correttezza della registrazione in ordine di numero progressiva è stata espressamente confermata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019.

LA DATA FATTURA DAL 1° LUGLIO 2019 (il punto dopo l'interpello 389 del 24/09/2019)

Dopo l'emanazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019, la lobby delle software house, alle quali la fatturazione elettronica andava benissimo, ma non altrettanto le nuove regole riguardanti la data di effettuazione (che le avrebbe costrette a modificare i gestionali in circolazione), si è data tanto da fare, al punto che l'Agenzia delle Entrate, che solitamente si fa molto desiderare per rispondere su questioni importanti, ha pensato bene di approfittare di un quesito che avrebbe dovuto cestinare, tanto era improponibile, per concludere che, in fondo, **non è cambiato nulla**.



In conclusione, quanti avessero continuato ad emettere le fatture differite recanti la "data convenzionale" di fine mese non hanno sbagliato!

Decretazione d'urgenza, legge di conversione, Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, FAQ, ecc... ecc...? Un tale dispiegamento di forze era tutto per scherzo! Va bene, ci siamo allarmati per nulla!

Qualche dubbio permane in merito alla possibilità ipotizzata nell'interpello⁵ di indicare in fattura "un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione **sia contestuale** a quella di invio allo SdI".

Il dubbio riguarda la necessità di "contestualità" tra la data indicata e quella della trasmissione.

Probabilmente l'estensore intendeva solo sottolineare che, se la data indicata fosse il 15 ottobre (ultimo giorno utile), entro lo stesso giorno occorre effettuare anche la trasmissione allo SDI; infatti, se è ammessa la **datazione convenzionale**, perché mai non dovrebbe andar bene una fattura differita, conteggiata nella liquidazione di settembre (retroattiva negli effetti), recante la data 10 ottobre e spedita il 15 ottobre?!

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta, comunque, a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

<sup>5</sup> Lettera b) nel riquadro "sintesi" della presente informativa.